

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2449}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SODANO, TRAPPOLI, PIRO, DE CARLI, CRESCO,
ALBERINI**

Presentata il 15 gennaio 1985

Norme sul controllo della vendita delle armi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel breve volgere di anni il nostro Paese è diventato uno dei grandi venditori di apparecchiature belliche nel mondo. In particolare, negli ultimi anni le vendite sono aumentate del 50 per cento e attualmente l'industria degli armamenti occupa un posto notevole nel bilancio dello Stato. Se da una parte il commercio di armi ha avuto benefici riflessi sulla bilancia dei pagamenti e sulla manodopera, dall'altra ha suscitato polemiche e preoccupazioni.

Non si può certamente fare a meno di osservare che, se è giustificata la preoccupazione circa la prosperità delle industrie belliche, non possono però essere ignorati gli aspetti negativi, sul piano politico di una eccessiva diffusione di armi, tenendo conto di problemi di instabilità internazionale, di pericoli di coinvolgimento in conflitti e di risvolti sociali.

A differenza di molti altri paesi non sono stati fissati, per legge, in Italia, criteri restrittivi ben precisi sul commercio

delle armi. Ad esempio, nella Germania federale è stato stabilito, per legge, che la nazione a cui vengono vendute delle armi deve essere caratterizzata da una situazione politica stabile. Un altro criterio restrittivo adottato da Giappone, Svezia e Svizzera, stabilisce che non debbano essere forniti materiali bellici a quei paesi nei quali siano in atto proibizioni dell'ONU circa il commercio d'armamenti.

Del resto la Convenzione dell'Aja, del 1907, proibisce esportazioni di armi a nazioni in guerra. In alcuni paesi esiste poi il veto di esportazione verso nazioni che si trovano in conflitto latente e verso nazioni con regime dittatoriale o razzista.

In un paese come il nostro, dove la Costituzione pone nella massima evidenza il rifiuto della guerra e dove viene costantemente riaffermato il principio di attuare una politica ispirata al conseguimento dell'ordine internazionale e della stabilità, il problema sembra particolarmente sentito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono da considerarsi materiali di armamento ai fini della presente legge, quelli elencati nella tabella allegata alla presente legge.

Tali materiali sono divisi in tre diverse categorie:

- a) armi da guerra;
- b) sistema di organizzazione della difesa;
- c) sistemi di addestramento.

ART. 2.

Ai fini della concessione dell'autorizzazione o proibizione di commerciare i materiali di armamento di cui all'articolo 1, i paesi esteri vengono suddivisi in quattro classi:

- 1) paesi per cui non è concessa alcuna esportazione;
- 2) paesi per cui non esiste alcuna limitazione di esportazione;
- 3) paesi per cui sono autorizzate esportazioni solo per materiali delle categorie B e C di cui alla tabella allegata alla presente legge;
- 4) paesi per cui è concessa l'autorizzazione all'esportazione solo per i materiali della categoria C di cui alla tabella allegata alla presente legge.

ART. 3.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato internazionale per l'esportazione dei materiali d'armamento.

Il Comitato è presieduto dal sottosegretario delegato dal Ministro del commercio con l'estero, ed è composto da rappresentanti del dicastero del commercio con l'estero, della difesa, dell'interno, dell'industria, del coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché dei servizi di sicurezza.

I componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta dei Ministri competenti, e durano in carica tre anni.

ART. 4.

Il Comitato interministeriale ha il compito di:

a) stabilire l'assegnazione dei paesi possibili importatori di materiali di armamento nelle classi di cui all'articolo 2;

b) esaminare le domande di autorizzazione all'esportazione e stabilire a quale categoria lo specifico materiale d'armamento, per cui si richiede l'autorizzazione, appartiene;

c) concedere o negare l'autorizzazione all'esportazione sulla base della categoria assegnata al materiale da esportare e della classe in cui è stato incluso il paese importatore.

Il Presidente del comitato riferisce annualmente sulla attività svolta, con apposita relazione, alle competenti Commissioni parlamentari.

ART. 5.

I produttori di materiali di armamento inclusi nelle categorie di cui all'articolo 1 che intendono richiedere l'autorizzazione all'esportazione, devono presentare la relativa richiesta al Ministero del commercio con l'estero - Comitato interministeriale per l'esportazione dei materiali di armamento, corredandola di adeguata documentazione atta a stabilire la classificazione dei materiali stessi.

L'inclusione nelle categorie di cui all'articolo 1 dei materiali di armamento si intende estesa ai relativi manuali di istruzione, alle parti di ricambio, alla documentazione di progetto ed alla assistenza logistica in genere.

Il Comitato interministeriale per la esportazione dei materiali di armamento deve dare risposta motivata al richiedente entro il termine massimo di dieci giorni dalla data della presentazione della richiesta.

TABELLA

A) *Armi da guerra.*

- I Materiali A, B, C (Atomici, Batteriologici, Chimici).
- II Artiglierie e missili pesanti e leggeri e relativi sistemi di controllo e guida.
- III Munizionamento per artiglierie, missili, spolette, bombe, razzi, mine, siluri, torpedini.
- IV Vettori (carri, navi, aerei) militari, specificatamente progettati per impiego armamenti.
- V Armi individuali e relativo munizionamento.

B) *Sistemi di controllo della difesa.*

- I Apparecchiature elettroniche di scoperta, di intercettazione e di contromisure elettroniche, da installare a terra o su vettori.
- II Sistemi elettronici di difesa aerea, terrestre, navale e relative strumentazioni (escluse le armi).
- III Sistemi automatizzati di comando, controllo e comunicazioni.

C) *Sistemi di addestramento.*

- I Allenatori automatizzati per l'istruzione e l'addestramento collettivo, all'impiego di sistemi di controllo della difesa.
- II Simulatori di apparecchiature elettroniche per l'addestramento individuale.